

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.**

**Art. 61**

*(Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)*

1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2018.